

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 8/CDN** **(2009/2010)**

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, Presidente; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Pietro Moscato, Componenti; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 3 luglio 2009 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

### **(317) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DELLA SOC. ASD SANLURI CALCIO E DEL CALCIATORE LUIGI UCCHEDDU, EMESSE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Sardegna CU n. 46 del 21.5.2009).**

La Procura Federale ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna, pubblicata con C.U. N°. 46 del 21.5.09, con la quale sono stati prosciolti il calciatore Luigi Uccheddu e la società A.S.D. Sanluri Calcio dalla contestazione:

- il primo, della violazione di cui agli artt. 1, co. 1, CGS; art. 30, co. 2 e 4 dello Statuto Federale e 15, CGS, per aver adito l'A.G. Ordinaria, presentando denuncia-querela nei confronti di altro tesserato, in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, pertanto, in violazione della clausola compromissoria;
- la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, co. 2, CGS per la violazione ascritta al proprio tesserato.

All'udienza di discussione la Procura Federale, rappresentata dall'Avv. Manca, insisteva per l'accoglimento del ricorso in oggetto.

La Commissione Disciplinare Nazionale, letti gli atti del procedimento, osserva: la Commissione Disciplinare Territoriale di Sardegna, con decisione pubblicata nel C.U. N°. 46 del 21.05.09, proscioglieva dagli addebiti contestati con deferimento N°. 5494/179 del 18.03.2009, il calciatore Luigi Uccheddu e la Società di appartenenza A.S.D. Sanluri Calcio.

In sostanza, l'Uccheddu aveva adito l'autorità giudiziaria ordinaria, presentando una denuncia-querela nei confronti di altro tesserato in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale, rendendosi così responsabile, ad avviso della Procura, di evidente violazione della "clausola compromissoria"; conseguentemente, la Società A.S.D. Sanluri Calcio era ritenuta oggettivamente responsabile per le violazioni ascritte al proprio tesserato.

La decisione della C.D.T., si basava sulle seguenti motivazioni, che sinteticamente riportiamo:

- i rapporti tra l'ordinamento giuridico dello Stato e quello Sportivo sono stati regolati dalla Legge N°. 280/2003. L'articolo 1 di tale Legge, sebbene "riconosca e favorisca l'autonomia dell'ordinamento sportivo", afferma che tale autonomia è limitata dai casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con

l'ordinamento sportivo. Da tale principio, la C.D.T. trae la conseguenza che, nei casi in cui la giurisdizione sportiva non possa esaurire nel proprio ambito tutte le aspettative legittime del soggetto titolare del diritto leso, l'autonomia della giurisdizione sportiva debba lasciare campo libero a quella ordinaria trovando il suo logico limite nel dettato della carta Costituzionale (artt. 24 e 25).

- la materia penale pertanto deve essere sottratta alla giurisdizione sportiva e devoluta esclusivamente a quella dello Stato, unica competente a decidere;
- l'art. 30 dello Statuto Federale deve, quindi, intendersi inapplicabile per non violare il principio di diritto alla difesa e del Giudice Naturale precostituito per Legge, garantito al cittadino dalla Costituzione Repubblicana;
- viene citato, in tal senso il recente provvedimento (5.03.2009) della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, che motiva conformemente all'interpretazione della Commissione Disciplinare Territoriale della Sardegna;
- in conclusione, il calciatore Luigi Uccheddu ha legittimamente sporto denuncia-querela di cui trattasi, esercitando un proprio diritto personale che non può essere subordinato ad alcuna decisione o autorizzazione del Consiglio Federale.

Avverso il proscioglimento dei deferiti proponeva rituale appello la Procura Federale chiedendo la integrale riforma della decisione e l'irrogazione ai deferiti delle sanzioni previste dalle norme Federali.

I motivi dell'appello possono essere così riassunti:

- la decisione della C.D.T. non appare in alcun modo condivisibile anche se fa espresso riferimento alla pronuncia della Camera di Conciliazione dello Sport citata;
- la violazione dell'art. 30 dello Statuto Federale (e delle altre norme connesse) appare palese;
- esiste un netto discrimine tra le ipotesi in cui il tesserato presenti all'A.G.O. una mera denuncia per un reato perseguibile d'ufficio e quella in cui venga presentata una denuncia-querela per reati perseguibili solo per impulso e volontà punitiva di parte. In questo caso, sempre ad avviso della Procura Federale, sussiste indubbiamente l'obbligo di richiedere l'autorizzazione prevista dall'art. 30 dello Statuto Federale;
- in definitiva, tale obbligo non lede in alcun modo il diritto della persona offesa dal reato, avendo questa tutto il tempo necessario per osservare il disposto dell'art. 30, eventualmente precisando che è necessaria una risposta tempestiva, dovendo rispettare i termini di legge (tre mesi dal fatto) per proporre utilmente la querela;
- in conclusione, non vi è alcun contrasto tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e quello ordinario per casi di tal genere.

Tutto ciò premesso e considerato, questa Commissione ritiene di voler accogliere l'appello proposto dalla Procura Federale.

La giurisprudenza di questa Commissione è costante nel ritenere che, in casi come quello che ci occupa, l'operatività della clausola compromissoria non impedisce in alcun modo al tesserato l'esercizio dei propri diritti costituzionalmente garantiti. In effetti non vi è alcun contrasto, come sostenuto nell'appello, tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e la giurisdizione ordinaria, dal momento che il tesserato che si consideri leso da un fatto-reato, perseguibile a querela, commesso ai propri danni da altro tesserato, può inoltrare, nell'immediatezza del fatto, la richiesta di autorizzazione prescritta esplicando l'urgenza di

ricevere sollecita e tempestiva risposta dovendo rispettare il termine di tre mesi dal fatto prescritto dalla legge ordinaria a pena di decadenza.

Agire non in conformità a tale in principio e senza rispettare tale prassi costituisce indubbiamente violazione della norma contestata con il deferimento iniziale. Ne consegue, a carico delle società di appartenenza del tesserato, la violazione della norma sulla responsabilità oggettiva, come pure contestato alla medesima.

P.Q.M.

in riforma della decisione impugnata, accoglie il ricorso della Procura Federale avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare Territoriale Sardegna, pubblicata nel C.U. N°. 46 del 28.5.09, con il quale venivano prosciolti sia il calciatore Luigi Uccheddu che la Società A.S.D. Sanluri Calcio dalle violazioni delle norme federali contestate con il deferimento N°. 5494/179 del 18.3.09 e, per l'effetto, irroga le seguenti sanzioni:

- al Sig. Luigi Uccheddu, mesi 6 (sei) di squalifica;
- alla Società ASD Sanluri Calcio, Euro 500,00 (cinquecento/00) di ammenda.

Il Presidente della CDN  
Avv. Gianfranco Tobia

“”

**Publicato in Roma il 14 luglio 2009**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE FEDERALE  
Giancarlo Abete